

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 29 maggio 2024

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 27 maggio 2024, n. 6.

Disciplina per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario.

PARTE PRIMA

Sezione I**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 27 maggio 2024, n. 6.

Disciplina per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

**CAPO I
DISCIPLINA GENERALE****Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) i requisiti ed il procedimento per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario.

**Art. 2
(Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al servizio di trasporto sanitario di cui all'articolo 104, comma 3, lettere a) e b) della l.r. 11/2015.

2. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di trasporto sanitario gestite dalle amministrazioni delle Forze Armate, della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (S.A.S.U.) e dalla Protezione Civile.

3. Il trasporto sanitario può essere svolto da soggetti pubblici o privati autorizzati all'esercizio secondo la normativa regionale vigente; il trasporto sanitario effettuato per conto e a carico del servizio sanitario regionale è affidato a soggetti pubblici o privati che sono accreditati secondo la normativa regionale vigente.

**Art. 3
(Mezzi per il trasporto sanitario)**

1. Il servizio di trasporto sanitario regionale può essere effettuato con ambulanza da trasporto, ambulanza di soccorso, ambulanza di soccorso avanzato, auto medica, natante da trasporto per le acque interne e mezzi di elisoccorso.

CAPO II
AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO SANITARIO

Art. 4

(Requisiti per l'autorizzazione al trasporto sanitario)

1. Per l'esercizio del trasporto sanitario i mezzi di trasporto devono essere in possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all'Allegato A).
2. I requisiti di cui all'Allegato A) possono essere aggiornati dalla Giunta regionale con propria deliberazione a seguito di modifiche normative e di atti di indirizzo generali.

Art. 5

(Procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono esercitare il trasporto sanitario devono inoltrare al Servizio regionale competente in materia di autorizzazioni ed accreditamento domanda di autorizzazione all'esercizio tramite posta elettronica certificata.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva - ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), - attestante l'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ove esistente, l'iscrizione del soggetto al registro delle imprese della Camera di commercio dell'Umbria;
 - b) certificazione rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio attestante il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all'Allegato A);
 - c) copia del libretto di circolazione del mezzo.
3. L'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario è rilasciata entro sessanta giorni dalla data di inoltro della domanda.
4. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale regionale.
5. L'autorizzazione può contenere prescrizioni volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1. In caso di prescrizioni contestate al soggetto richiedente, lo stesso può chiedere al Servizio regionale competente in materia, il riesame dell'istanza entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento con prescrizioni.
6. In caso di autorizzazione all'esercizio concessa con prescrizioni, il Servizio regionale competente in materia assegna al soggetto interessato un termine, comunque non superiore a sei mesi, entro il quale adeguarsi alle prescrizioni. Qualora il suddetto Servizio regionale, anche avvalendosi delle Aziende unità sanitarie locali, accerti il mancato adeguamento alle prescrizioni procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio precedentemente concessa con prescrizioni, fatto salvo il caso in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico, non si disponga diversamente con deliberazione della Giunta regionale.
7. In caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio o in caso di revoca dello stesso, il soggetto interessato può chiedere al Servizio regionale competente in materia il riesame dell'istanza entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del diniego o della revoca, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria competente.
8. Il soggetto autorizzato deve comunicare, entro e non oltre quindici giorni, al Servizio regionale e all'Azienda unità sanitaria locale, tramite posta elettronica certificata:
 - a) ogni variazione che intervenga successivamente al conseguimento dell'autorizzazione;
 - b) la temporanea sospensione dell'attività per periodi superiori a tre mesi;
 - c) la definitiva cessazione dell'attività;
 - d) l'estinzione o scioglimento dell'ente e conseguente cancellazione dell'ente stesso dal RUNTS.
9. Il soggetto in possesso di autorizzazione all'esercizio che intende utilizzare un mezzo per il trasporto sanitario non precedentemente autorizzato, deve trasmettere al Servizio regionale competente la certificazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b, senza la necessità di chiedere una nuova autorizzazione all'esercizio.
10. Il soggetto autorizzato deve comunicare inderogabilmente ogni anno entro il 31 gennaio, al Servizio regionale competente in materia e all'Azienda unità sanitaria locale, l'attestazione di mantenimento dei requisiti resa con le modalità di cui al d.p.r. 445/2000, indicando i mezzi ancora in esercizio e la tipologia di utilizzo, i mezzi declassati e i mezzi dismessi, indicando per ciascun mezzo la targa ed i chilometri percorsi. La mancata comunicazione potrà comportare la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Art. 6

(Vigilanza, sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Il controllo in merito alla permanenza dei requisiti e al rispetto delle prescrizioni oggetto di autorizzazione, è effettuato dal Servizio regionale competente in materia tramite le Aziende unità sanitarie locali, almeno ogni tre anni.
2. Qualora dagli esiti dei controlli vengano riscontrati rilievi, gli stessi sono comunicati dalle Aziende unità sanitarie locali al Servizio regionale competente in materia che può sospendere l'autorizzazione o invitare il soggetto a rimuovere le infrazioni rilevate entro un termine stabilito non superiore a novanta giorni.
3. Ove il soggetto non provveda ad adeguarsi nel termine assegnato, il Servizio regionale competente in materia dispone la sospensione dell'attività per un periodo da trenta a centottanta giorni.
4. L'attività sospesa ai sensi del comma 3 può essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate.
5. Qualora le infrazioni rilevate non vengano rimosse, il Servizio regionale procederà alla revoca dell'autorizzazione.

CAPO III

ACCREDITAMENTO ALL'ESERCIZIO
DEL TRASPORTO SANITARIO

Art. 7

(Requisiti)

1. Per ottenere l'accREDITamento, il soggetto pubblico o privato, oltre ad essere autorizzato all'esercizio del trasporto sanitario, deve essere in possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione stabiliti dall'Allegato B).
2. I requisiti di cui all'Allegato B) possono essere aggiornati dalla Giunta regionale con propria deliberazione a seguito di modifiche normative e di atti di indirizzo generali.
3. L'accREDITamento istituzionale è lo strumento di garanzia della qualità di cui si avvale la Regione per promuovere un processo di miglioramento continuo e la qualità delle prestazioni.
4. Per i soggetti pubblici esercenti trasporto sanitario l'accREDITamento è obbligatorio.
5. Per i soggetti privati l'accREDITamento è facoltativo tranne che per i soggetti che effettuano trasporto di emergenza urgenza e per i soggetti che intendono operare il trasporto sanitario a carico del servizio sanitario regionale.
6. L'accREDITamento è comunque condizione necessaria per l'eventuale stipula di convenzioni e accordi contrattuali con le Aziende unità sanitarie locali per l'erogazione di prestazioni di trasporto sanitario.

Art. 8

(Procedimento per il rilascio dell'accREDITamento)

1. Al fine di ottenere l'accREDITamento istituzionale, il legale rappresentante del soggetto pubblico o privato in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, inoltra una istanza alla struttura regionale competente in materia di accREDITamento istituzionale, che svolge le funzioni di Organismo Amministrativamente ed Istituzionalmente Accreditante, di seguito denominato OAIA, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private).
2. La suddetta domanda è corredata dall'attestazione del possesso dei requisiti ulteriori di cui all'Allegato B).
3. I procedimenti per il rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca dell'accREDITamento si svolgono con le medesime modalità disciplinate dal r.r. n. 10/2018.
4. I soggetti accREDITati sono iscritti, a cura dell'OAIA, in un apposito elenco pubblicato nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9

(Durata dell'accREDITamento istituzionale)

1. L'accREDITamento ha validità di tre anni dal momento del rilascio.

Art. 10
(Oneri per l'accreditamento)

1. Il soggetto che richiede l'accreditamento o il mantenimento dello stesso è tenuto a versare il corrispettivo dei costi sostenuti dalla Regione secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 11
(Disposizioni finali e transitorie)

1. I soggetti di cui al presente regolamento già autorizzati secondo il regolamento regionale 23 giugno 2017, n. 3 (Disciplina per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario) ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi ai nuovi requisiti di cui all'Allegato A) entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. I soggetti che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno già presentato domanda di accreditamento utilizzando la piattaforma on line, nel caso in cui non ottengano il suddetto accreditamento, conservano comunque l'autorizzazione all'esercizio e la domanda di accreditamento può essere ripresentata ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

3. I soggetti pubblici e privati in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e che hanno già presentato istanza di accreditamento, nelle more del rilascio del suddetto provvedimento di accreditamento istituzionale e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a svolgere il trasporto sanitario per conto e a carico del servizio sanitario regionale.

4. Il regolamento regionale 23 giugno 2017, n. 3 (Disciplina per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario) è abrogato.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 27 maggio 2024

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Coletto, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 3 aprile 2024, deliberazione n. 310;
- trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 5 aprile 2024, per il successivo iter;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 9 aprile 2024;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 16 maggio 2024, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni (parere n. 51);
- approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 22 maggio 2024, con deliberazione n. 478.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1:

- Il testo dell’art. 104 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21) e modificato dalle leggi regionali: 16 novembre 2018, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 novembre 2018, n. 61) e 30 ottobre 2023, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 2023, n. 52), è il seguente:

«Art. 104 Gestione del trasporto sanitario.

1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.
2. Il trasporto sanitario può essere svolto da soggetti pubblici o privati autorizzati secondo la normativa regionale vigente. Il trasporto sanitario effettuato per conto e a carico del servizio sanitario regionale è affidato a soggetti pubblici o privati accreditati secondo la normativa regionale vigente.
3. Per trasporto sanitario, ai fini dell’applicazione dei commi 5, 6 e 7, si intende:
 - a) il trasporto sanitario in emergenza urgenza gestito dalla centrale operativa territoriale 118 ed eseguito sul luogo dell’improvvisa insorgenza di una patologia o di un infortunio verso le strutture sanitarie di riferimento. Tale tipologia di intervento può essere eseguita, su specifica indicazione della centrale 118, anche mediante l’utilizzo di altri mezzi di intervento sanitario rapido alternativi alle autoambulanze, quali l’elicottero e il natante da trasporto/soccorso nelle acque interne;
 - b) il trasporto sanitario di pazienti non gestito dalla centrale operativa territoriale 118, rientrando nei livelli essenziali di assistenza.
4. Il personale sanitario ed il personale volontario devono essere adeguatamente formati in base alla tipologia del servizio di trasporto sanitario, seguendo specifici corsi di formazione.
5. Ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza di cui al comma 3, lettera a), sono in via prioritaria oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito RUNTS, aderenti ad una rete associativa ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, nel caso in cui l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza e non discriminazione. Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni dell’articolo 56 del D.Lgs. 117/2017.
6. Qualora il trasporto di cui al comma 3, lettera a), non possa essere assicurato secondo quanto stabilito al comma 5, le Aziende Sanitarie affidano tale servizio mediante una selezione pubblica in base alla normativa vigente.
7. Ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. 117/2017, i servizi di trasporto sanitario di cui al comma 3, lettera b), possono essere oggetto di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse, se più favorevoli rispetto al mercato, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, parità di trattamento e mediante procedure comparative.
8. L’amministrazione regionale e le Aziende Sanitarie possono anche prevedere forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento nell’ambito del trasporto sanitario con gli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi della L. 241/1990 e della legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa).
9. La Giunta regionale fissa con regolamento i requisiti ed il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento all’esercizio del trasporto sanitario.».

Nota all’art. 2, comma 1:

- Per testo dell’art. 104, comma 3, lett. a) e b) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, si veda la nota all’art. 1.

Nota all’art. 5, commi 2, lett. a) e 10:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), è stato modificato con: legge 12 novembre 2011, n. 183 (in S.O. alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (in G.U. 15 febbraio 2002, n. 39), decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n. 36), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 (in G.U. 17

giugno 2003, n. 138), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (in G.U. 28 aprile 2005, n. 97), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112), decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (in S.O. alla G.U. 10 gennaio 2011, n. 6), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 8 gennaio 2014, n. 5), decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018, n. 205), legge 12 aprile 2019, n. 31 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28 ottobre 2020, n. 269. E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. alla G.U. 24 dicembre 2020, n. 319) e decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181).

Si riporta il testo degli artt. 46 e 47:

«Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto

necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Nota all'art. 8, commi 1 e 3

- Il regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10, recante “Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 3 ottobre 2018, n. 50), è modificato dai regolamenti regionale 16 luglio 2020, n. 4 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 22 luglio 2020, n. 62) e 24 novembre 2023, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 novembre 2023, n. 56).

Il testo dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4

Presentazione della domanda e istruttoria amministrativa di ammissibilità.

1. Al fine di ottenere o mantenere l'accreditamento istituzionale, il legale rappresentante della struttura pubblica o privata, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria o socio sanitaria, inoltra all'OAIA una domanda corredata dalle check list compilate con l'autovalutazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) e b) e lettera c) per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione delle cure domiciliari.
2. Le strutture pubbliche devono presentare la domanda di accreditamento istituzionale entro novanta giorni dal rilascio:
 - a) di autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura pubblica;
 - b) di autorizzazione all'esercizio di unità operative nuove nell'ambito delle strutture pubbliche già autorizzate.
3. La struttura privata può richiedere l'accreditamento istituzionale per una o più unità operative già autorizzate all'esercizio.
- 3-bis. In caso di richiesta di accreditamento in favore di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, oltre a quanto disposto dal comma 1, corredano l'istanza:
 - a) di una autovalutazione in merito alla conformità agli elementi di sicurezza, appropriatezza e qualità delle attività erogate, riportati nell'Allegato A del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 che si intendono integralmente recepiti dal presente regolamento;
 - b) di una dichiarazione in ordine all'impegno al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni definiti dalla Regione tenendo conto della normativa sulla gestione del rischio clinico e degli elementi riferiti alla sicurezza riportati nell'Allegato A del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022;
 - c) di una relazione sull'attività eventualmente già svolta in regime di autorizzazione.
4. L'OAIA, ricevuta la domanda, verifica:
 - a) la completezza della domanda;
 - b) la compatibilità con la programmazione regionale;
 - c) la rispondenza dei requisiti soggettivi;
 - d) la conformità dell'autorizzazione all'esercizio con la richiesta di accreditamento istituzionale.
5. L'OAIA è tenuta a verificare la completezza documentale della domanda e può richiedere eventuali integrazioni istruttorie. In tale evenienza è assegnato un termine di venti giorni per provvedere all'integrazione.
6. Nel caso di istruttoria amministrativa con esito positivo, l'OAIA ne comunica la risultanza alla struttura pubblica e privata e all'Organismo tecnicamente accreditante di cui all'articolo 5, di seguito denominato OTA R, per l'istruttoria tecnica, unitamente alla documentazione utile all'espletamento di tale istruttoria.
7. In caso di non ammissibilità della domanda, il dirigente dell'OAIA adotta determinazione motivata, che viene comunicata alla struttura pubblica o privata interessata.».

Nota all'art. 11, commi 1 e 4:

- Il regolamento regionale 23 giugno 2017, n. 3, recante “Disciplina per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario” (pubblicato nel B.U.R. 28 giugno 2017, n. 26), è abrogato dalla presente legge.

ALLEGATO A

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO SANITARIO

1. MEZZI DI TRASPORTO

L'attività di soccorso può essere svolta esclusivamente con ambulanze di tipo A (DM 533/87), A1 (DM 487/1997) o del tipo Type B o Type C della norma EN 1789/2007.

L'attività di trasporto può essere svolta anche con ambulanze di tipo B (DM 533/87) o del tipo type A della norma EN 1789/2007.

Le ambulanze di nuova immatricolazione devono essere conformi alla norma EN 1789/2007.

Per ciascuna tipologia di mezzo deve essere presente un dettagliato programma di verifica e manutenzione che comprende la manutenzione annuale.

1.1 TIPOLOGIA DEI VEICOLI E SCENARI DI INTERVENTO

Tutti i veicoli devono essere immatricolati ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

1.1.1. AMBULANZA DA TRASPORTO

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "B" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987, **con limite di chilometraggio pari a Km 600.000** dalla prima immatricolazione e con obbligo di revisione annuale dei mezzi e degli impianti. Effettua il trasporto di almeno un infermo barellato ed è dotato almeno delle attrezzature, specificate nel paragrafo 7.1, idonee ad assistere soggetti per i quali non si preveda evoluzione a condizioni critiche durante il tragitto.

L'utilizzo è previsto per le attività di trasporto ordinario e di taxi sanitario.

1.1.2. AMBULANZA DI SOCCORSO

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987 o con il "tipo A1" previsto dal DM 487 del 20/11/1997. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di **10 anni o il mezzo, alternativamente, non deve aver percorso più di 400.000 chilometri.**

Alla scadenza del termine o, alternativamente, al superamento del chilometraggio, il mezzo viene declassato automaticamente ad ambulanza da trasporto. Le ambulanze compatibili con il tipo "A" di cui al D.M. 553/1987 devono essere in grado di effettuare il trasporto di almeno un infermo barellato. L'ambulanza è dotata di attrezzature specificate nel paragrafo 7.2, idonee a fornire il sostegno di base alle funzioni vitali di pazienti critici, che include la defibrillazione con apparecchio semiautomatico. L'utilizzo è previsto per attività di soccorso in occasioni di manifestazioni con affluenza di pubblico.

1.1.3. AMBULANZA DI SOCCORSO AVANZATO

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987 o con il "tipo A1" previsto dal DM 487 del 20/11/1997. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da **non più di 10 anni o il mezzo, alternativamente, non deve aver percorso più di 300.000 chilometri.** Alla scadenza del termine o, alternativamente, al superamento del chilometraggio, il mezzo viene declassato automaticamente ad ambulanza da soccorso.

L'ambulanza compatibile con il tipo A ex D.M. 553/1987 è dotata delle attrezzature specificate nel paragrafo

5.3, necessarie per il sostegno avanzato alle funzioni vitali di pazienti critici. L'utilizzo è previsto per le attività di soccorso in emergenza/urgenza coordinate dalla centrale Operativa 118.

L' utilizzo è inoltre previsto:

- a) per il trasporto assistito materno o trasporto in utero in regime di emergenza urgenza con la presenza di personale qualificato con comprovata esperienza di terapia intensiva prenatale ostetrico - ginecologico (S.T.A.M.)

1.1.3a Trasporto STEN

Per il trasporto neonatale in regime di emergenza urgenza l'ambulanza di soccorso avanzato deve essere dotata di un'incubatrice che assicura il mantenimento di un'atmosfera controllata (temperatura e umidità) adeguata ai neonati, di un sistema di ventilazione assistita, di un sistema di sorveglianza costante dei parametri vitali e di sistemi per l'infusione dei farmaci. Inoltre, deve essere sempre garantita la manutenzione e la prontezza d'uso dell'incubatrice, nonché idonei sistemi di ancoraggio dell'incubatrice e fonti di energia elettrica anche per l'erogazione dei gas medicali. L' equipaggio minimo deve essere costituito da un medico neonatologo con esperienza di terapia intensiva, un infermiere pediatrico con esperienza in terapia intensiva neonatale, un operatore di soccorso e/o un autista soccorritore (S.T.E.N.). **Il mezzo è destinato esclusivamente al trasporto neonatale e conseguentemente le dotazioni previste derivano dalla specificità dell'impiego.**

1.1.4. AUTOMEDICA

Automezzo con caratteristiche strutturali definite dal decreto del dirigente generale della motorizzazione civile del 5/11/1996. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da **non più di 10 anni o il mezzo, alternativamente, non deve aver percorso più di 300.000 chilometri.**

È utilizzata per il trasporto di personale sanitario e delle attrezzature definite nel paragrafo 8.4, necessari al sostegno avanzato alle funzioni vitali, a supporto di ambulanze prive di personale medico. L'utilizzo è previsto per le attività di soccorso in emergenza/urgenza coordinate dalla centrale Operativa 118. È impiegata, altresì, per i trasporti finalizzati al trapianto di organi, alla trasfusione di sangue o emoderivati, alla somministrazione di farmaci e antidoti qualora risultino indispensabili a salvaguardare le fondamentali funzioni vitali dei pazienti e richiedano, quindi, imprevedibilità e somma urgenza nell'esecuzione. Per questa tipologia di trasporto è possibile l'utilizzo dell'ambulanza di soccorso avanzato e/o l'elisoccorso.

1.1.5. NATANTE DA TRASPORTO SANITARIO

L'imbarcazione, ai sensi del Codice della Navigazione, deve essere idonea alla navigazione delle acque interne, deve possedere le certificazioni riguardanti il motore, le dotazioni di sicurezza, gli strumenti di navigazione nonché la certificazione R.I.N.A., se richiesta in base alla tipologia di natante che verrà utilizzato. È impiegata, nelle acque interne, per il trasporto di almeno un paziente, del personale sanitario, dell'equipaggio e delle attrezzature definite dal paragrafo 9.5. necessarie al sostegno avanzato alle funzioni vitali. L' utilizzo è previsto per le attività di soccorso, comprese quelle d'emergenza / urgenza coordinate dalla centrale operativa 118, che a seconda della tipologia d'intervento richiesto, dispone il tipo di trasporto più idoneo.

1.1.6. ELISOCORSO – (HEMS)

L'impiego dell'elicottero è disposto dalla Centrale Operativa 118 di riferimento, ad integrazione di altri Servizi di Soccorso e Trasporto Sanitario presenti nel territorio della Regione Umbria fornendo soccorso avanzato e specializzato sul luogo dell'evento o in luoghi impervi e durante il volo. L'elisoccorso è disciplinato dalle vigenti normative nazionale, europee e dell'ENAC per il possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi per effettuare le operazioni di volo, gestione delle infrastrutture, certificazioni, dotazioni di bordo, sicurezza e standard qualitativi, nonché idonei certificati e formazione sia tecnica che sanitaria del personale operante.

1.1.7. TRASPORTO PER DIALIZZATI

L'utilizzo è previsto per il trasporto da domicilio a struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata per il trattamento di DIALISI di pazienti sottoposti a terapia dialitica. Il servizio sanitario semplice di trasporto per dialisi comprende le seguenti tipologie di mezzi:

- Autovetture;
- Furgone finestrato;
- Autoambulanza;

1.1.8 MEZZO TRASPORTO SANGUE, PLASMA, EMODERIVATI E TRASPORTO ORGANI, TESSUTI

I mezzi destinati al trasporto sangue, plasma, emoderivati, organi e tessuti sono autoveicoli ad uso speciale distinti da particolari attrezzature secondo quanto previsto dal Decreto 9 Settembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I veicoli devono essere utilizzati secondo la normativa vigente.

Per i servizi di trasporto sangue, plasma ed emoderivati devono essere rispettate le indicazioni delle Unità Operative Immunotrasfusionali richiedenti il servizio e le linee guida nazionali.

Per il trasporto di organi ed équipe devono essere rispettate le direttive ministeriali vigenti.

2. RELAZIONI PREVISTE TRA AMBULANZE E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

2.1 AMBULANZA DA TRASPORTO

- a) spostamento per fini assistenziali per le attività di trasporto sanitario.
- b) altri tipi di trasporto semplici e taxi sanitario

2.2 AMBULANZA DI SOCCORSO

- a) spostamento facoltativo per fini assistenziali anche a carattere di taxi sanitario;
- b) intervento obbligatorio in eventi/manifestazioni programmate con affluenza di pubblico;
- c) ambulanza dotata di attrezzature specifiche (paragrafo 7.2) fornisce sostegno di base alle funzioni vitali in pazienti di media criticità ed include

2.3 AMBULANZA DI SOCCORSO AVANZATO

- a) ambulanza dotata di attrezzature specifiche (paragrafo 7.3) l'utilizzo è previsto per il servizio di emergenza /urgenza coordinate dalla centrale operativa 118 per il sostegno avanzato alle funzioni vitali di pazienti di alta criticità.
- b) spostamento facoltativo in particolari situazioni per fini assistenziali
- c) defibrillazione con apparecchio semiautomatico;

2.1 AUTOMEDICA

- a) trasporto di personale sanitario e di alcune attrezzature necessarie al sostegno avanzato delle funzioni vitali e a supporto di ambulanze prive di personale medico;
- b) attività di soccorso in regime di emergenza/urgenza coordinate con il servizio della centrale operativa 118 a sostegno dell'attività svolta dall'ambulanza.
- c) trasporti finalizzati al trapianto di organi, alla trasfusione di sangue o emoderivati, alla somministrazione di farmaci e antidoti.

2.5 NATANTE DA TRASPORTO SANITARIO

- a) Utilizzato in acque interne per interventi di soccorso, comprese quelle d'emergenza / urgenza coordinati dalla Centrale 118.

2.6 ELICOTTERO DA SOCCORSO

- a) Chiamato ad intervenire in tutte quelle situazioni ove la Centrale 118 ne ritiene opportuno l'impiego.

Tabella Riepilogativa

TIPO DI MEZZO	EMERGENZA URGENZA /118	FINI ASSISTENZIALI	EVENTI / MANIFESTAZIONI	TRESPORTO SEMPLICE TAXI SANITARIO
<i>AMBULANZA DA TRASPORTO</i>	NO	SI	NO	SI
<i>AMBULANZA DA SOCCORSO</i>	NO	SI	SI	SI
<i>AMBULANZA DA SOCCORSO AVANZATO</i>	SI	FACOLTATIVO	FACOLTATIVO	NO
<i>AUTOMEDICA</i>	SI	FACOLTATIVO	FACOLTATIVO	NO
<i>NATANTE DA SOCCORSO</i>	SI	NO	FACOLTATIVO	NO
<i>ELICOTTERO DA SOCCORSO</i>	SI	NO	NO	NO

3. EQUIPAGGI

Vengono di seguito indicate le professionalità minime la cui presenza è necessaria sui mezzi di trasporto sanitario di cui al punto 1, purché gli stessi siano utilizzabili nella Regione. Resta fermo che nei servizi svolti per conto del SSR il personale sanitario (medico e infermiere) deve essere messo a disposizione dalle Aziende unità sanitarie locali. Gli equipaggi minimi per i mezzi adibiti al trasporto sanitario sono i seguenti:

3.1 AMBULANZA DI TRASPORTO

1 autista di ambulanza e 1 soccorritore o altro personale.

3.2 AMBULANZA DI SOCCORSO

1 autista soccorritore e 1 soccorritore. Il soccorritore può essere sostituito o integrato da un sanitario, ove previsto dall'organizzazione del servizio e dalle condizioni cliniche del trasportato.

3.3 AMBULANZA DI SOCCORSO AVANZATO

1 autista soccorritore, 1 infermiere e 1 medico (appartenente al DEA o al 118 o in possesso di specializzazione correlata alla patologia o alle condizioni cliniche del trasportato). Una diversa composizione dell'equipaggio (MSB- MSI) potrà essere definita dalla Centrale operativa del 118 in relazione al codice di gravità di invio.

3.4 AUTOMEDICA

1 autista soccorritore, 1 infermiere e 1 medico (appartenente al DEA o al 118 o in possesso di specializzazione correlata alla patologia o alle condizioni cliniche del trasportato). Sono possibili scelte organizzative differenti, purché sia garantita la presenza sul luogo dell'intervento di un medico e un infermiere, i quali possono raggiungere il luogo dell'intervento anche separatamente quando sussistano situazioni di oggettiva impossibilità.

4 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il personale sanitario e gli autisti dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente formati. In particolare, devono possedere un attestato di qualifica conseguito a seguito di specifico corso di formazione, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. Le linee guida con cui sono definiti i percorsi formativi a livello nazionale e/o regionale saranno recepite da parte della Regione con un atto di Giunta. Inoltre, almeno ogni tre anni, devono essere seguiti corsi di aggiornamento con relativa attestazione.

4.3 FORMAZIONE PER SOCCORRITORE E AUTISTI TRASPORTO SANITARIO

Il soccorritore addetto al trasporto sanitario e gli autisti del trasporto sanitario devono svolgere un corso di formazione di almeno 45 ore e un periodo di 25 ore di affiancamento operativo (tirocinio). Devono possedere le certificazioni base di BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation (adulti e pediatrico) di un PTC (Prehospital Trauma Care).

Gli autisti del trasporto sanitario, oltre la formazione sanitaria, devono anche svolgere un corso pratico di guida sicura di almeno 16 ore utilizzando un mezzo di soccorso.

Il possesso di abilitazione di addetto al trasporto sanitario e di autisti del trasporto sanitario sono requisiti obbligatori per svolgere l'attività prevista.

Il soccorritore dell'emergenza urgenza e gli autisti soccorritori dei mezzi di emergenza urgenza devono svolgere un corso di formazione di 70 ore e un periodo di affiancamento di 40 ore (tirocinio); devono possedere le seguenti certificazioni: BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation (adulti e pediatrico) di un PTC (Prehospital Trauma Care).

Gli autisti dell'emergenza-urgenza, oltre la formazione sanitaria, devono anche svolgere un corso pratico di guida sicura di almeno 16 ore utilizzando un mezzo di soccorso.

Il possesso di abilitazione di soccorritore EMS e Autista soccorritore EMS sono requisiti obbligatori per svolgere l'attività prevista nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria. I corsi di formazione a livello regionale dovranno essere approvati e sottoposti a verifica da parte della Centrale Operativa Unica Regionale 118 che rappresenta la cabina di regia dell'intero sistema dell'Emergenza-Urgenza.

Per i percorsi formativi la Regione potrà autorizzare e/o accreditare allo svolgimento dei corsi di formazione professionale le reti nazionali del soccorso maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 41 D.lgs 3 luglio 2027 n.117 (Codice del terzo Settore), anche mediante atti convenzionali. Le suddette reti nazionali del soccorso maggiormente rappresentative, se già accreditate per attività di formazione a livello nazionale, possono svolgere, senza ulteriori autorizzazioni, corsi di formazione per le attività di soccorso e di trasporto sanitario. Alle suddette reti nazionali è riconosciuto il livello formativo dei volontari per le attività di trasporto previste nel presente regolamento.

Al compimento dei 70 anni di età, l'abilitazione alla guida dei mezzi di soccorso di emergenza urgenza decade. Rimane comunque valida l'idoneità alla guida dei mezzi di trasporto sanitario di base fino al compimento di 75 anni di età. Sono fatte salve disposizioni speciali del Codice della strada

5 INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA-URGENZA (118)

5.3 SEDE OPERATIVA

Per svolgere l'attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza (118) occorre disporre di una sede operativa dotata almeno di:

- a. spazio coperto per il ricovero dei mezzi che permetta il lavaggio e la pulizia degli stessi in qualsiasi condizione atmosferica con impiantistica e dotazioni igienico-sanitarie conformi alla normativa vigente, ovvero che abbia la piena disponibilità di locali idonei per lo stesso uso anche esternamente alla sede operativa, per un decoroso stazionamento del mezzo;
- b. spogliatoio e servizi igienici completi, e spazio per riposo/attesa del personale in servizio, in regola con la normativa vigente;
- c. locale da adibire a magazzino anche con spazi idonei allo stoccaggio di materiali sporchi materiali puliti e rifiuti sanitari, possibilmente separato;
- d. locale, anche presso un'altra sede, per svolgere l'attività amministrativa.

Per le eventuali sedi operative secondarie, escludendo le postazioni ove siano temporaneamente dislocati singoli mezzi di soccorso per l'espletamento di particolari servizi, valgono le stesse prescrizioni previste per la sede principale in termini di dotazioni e autorizzazioni.

5.4 SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI

Le postazioni in cui stazionano i mezzi adibiti al soccorso di emergenza-urgenza (118) devono disporre di almeno un sistema di telecomunicazioni che permetta di collegarsi in fonia con la centrale operativa del 118 territorialmente competente e con i mezzi di soccorso appartenenti alla postazione. Nel caso il sistema utilizzato sia esclusivamente quello telefonico, va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale. Il collegamento tra la sede in cui staziona il personale in attesa adibito ai trasporti sanitari e la centrale deve permettere anche la trasmissione di dati in via telematica.

6 ORGANIZZAZIONE

6.3 Struttura organizzativa

La documentazione da presentare all'Azienda Usl per il rilascio del possesso del certificato dei requisiti minimi è la seguente:

- a) elenco dei mezzi di soccorso/trasporto con indicazione di:
 1. tipologia;
 2. modello e marca;
 3. numero di targa
 4. chilometraggio;
 5. attrezzatura in dotazione;
 6. tipo di servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione;
- b) copia degli atti di proprietà o di altro titolo che certifichi la piena disponibilità dei mezzi da utilizzare per l'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario;
- c) nominativo e recapito telefonico del legale rappresentante dell'associazione/impresa o suo delegato, cui il SSR farà riferimento per qualsiasi problematica inerente il servizio;
- d) elenco del personale dipendente nelle varie forme previste dalla normativa e di quello volontario, impiegato nell'attività soggetta a autorizzazione all'esercizio, con indicazione delle relative mansioni, attestazione dell'idoneità fisica e della specifica formazione;
- e) documentazione idonea a comprovare la stipula delle assicurazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- f) indicazione del tipo di servizio per il quale si chiede autorizzazione, con precisazione dell'ambito geografico, se applicabile, e dell'orario in cui il soggetto è disponibile a fornire il servizio stesso.

7 DOTAZIONE MEZZI

7.3 DOTAZIONE AMBULANZA DA TRASPORTO

7.1.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) sistema di collegamento in fonia con la propria centrale operativa di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento;
- b) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno, di cui n. 1 nel vano sanitario;
- c) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- d) n.1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- e) n.1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera d);
- f) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- g) cicalino retromarcia;
- h) sistema ABS per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente atto;
- i) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- j) vetratura vano sanitario oscurato e oscurabile;
- k) schede intervento in vigore nella Regione carta carbone/chimica.

7.1.2 Materiale di protezione:

- a) n. 3 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande);
- b) n. 1 scatola mascherine chirurgiche;

- c) n. 4 mascherine FFP2/FFP3;
- d) n. 2 paia di occhiali o n. 2 visiere a schermo grande;
- e) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- f) n. 2 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati.

7.1.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge;
- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml. prolunga raccordo;
- c) sistema di climatizzazione del vano sanitario, per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- d) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, almeno 2 neon luce bianca, nonché luce azzurra di riposo notturna per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente atto;
- e) impianto di aerazione a norma di legge;
- f) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O2 non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione e manometro per ogni singola bombola;
- g) almeno n. 1 barella auto caricante a norma di legge, con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento. Eventuali barelle aggiuntive dovranno comunque essere dotate di fermi antiribaltamento;
- h) almeno una sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
- i) n. 1 attacco porta flebo antiurto e antioscillazione.

7.1.4 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree e cardiocircolatoria:

- a) n. 1 pallone auto espansibile adulti c/reservoir;
- b) n. 3 maschere trasparenti per ventilazione da 3 a 5 (1 per misura);
- c) n. 2 maschere facciali con reservoir adulti per ossigenoterapia;
- d) n. 2 occhialini per ossigenoterapia.
- e) DAE Portatile

7.1.5 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio;
- b) n. 3 cinture di sicurezza;
- c) n. 1 telo portafertiti almeno a 6 maniglie.

7.1.6 Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;
- b) n. 1 padella monouso;
- c) n. 1 pappagallo monouso;
- d) n. 2 sacchetti per rifiuti;
- e) n. 4 lenzuola;
- f) n. 2 coperte;
- g) n. 1 traversa;
- h) n. 1 cuscino per barella.

7.4 DOTAZIONE DELL'AMBULANZA DI SOCCORSO

7.2.1 Equipaggiamento mezzo

- a) radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento; l'insieme delle precedenti indicazioni può comportare che i mezzi che svolgono emergenza territoriale debbano possedere antenna radio UHF, antenna GPS e antenna GSM esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;
- b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno di cui n. 1 nel vano sanitario;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousses da scasso;
- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;
- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- p) vetratura vano sanitario oscurabile;
- q) schede intervento;

7.2.2 Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine chirurgiche;
- c) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- d) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- e) n. 6 mascherine FFP2/FFP3;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) n. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

7.2.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml prolunga raccordo;
- c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah ciascuna, secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12V, almeno n. 1 presa 220V, n. 1 presa per culla termica, n. 1 presa 220V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16Ah, almeno n. 2 neon luce bianca;
- d) almeno n. 1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;
- e) predisposizione, a norma di legge, per alloggiamento e connessione di:
 - 1) monitor pluriparametrico-defibrillatore;
 - 2) ventilatore automatico;
 - 3) pompa infusione;

- f) impianto di climatizzazione e aerazione;
- g) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario sui mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- h) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con flussometro, alimentato da n. 2 bombole di O₂ non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola, e, esclusivamente per i mezzi di nuova immatricolazione, connettore ad alti flussi per CPAP;
- i) n. 1 barella auto caricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- k) n. 1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
- l) n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto e pediatrico);
- m) n. 2 attacchi porta flebo antiurto e antioscillazione;
- n) almeno n. 1 posto seduto testa paziente a norma di legge, con relative cinture di sicurezza almeno n. 2 posti seduto, con relative cinture, a norma di legge, utilizzabili quando l'ambulanza non trasporta un secondo barellato.

7.2.4 Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 defibrillatore semiautomatico dotato di software, aggiornato in accordo con le linee guida vigenti;
- b) n. 1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;
- c) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile.

7.2.5 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:

- a) pallone auto espansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- b) pallone auto espansibile per ventilazione pediatrico e neonatale c/reservoir;
- c) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- d) n. 1 sistema di ventilazione (va e viene) monouso adulti;
- e) n. 1 sistema di ventilazione (va e viene) monouso pediatrico;
- f) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura);
- g) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
- h) n. 2 maschere per ossigenoterapia con reservoir adulti;
- i) n. 2 maschere per ossigenoterapia con reservoir pediatriche;
- j) n. 2 maschere "Venturi" per ossigenoterapia adulti;
- k) n. 2 maschere "Venturi" per ossigenoterapia pediatriche;
- l) n.1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
- m) n. 2 prolunghe O₂;
- n) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura);
- o) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol.

7.2.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 fonendoscopio;
- b) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- c) n. 4 tamponcini per disinfezione;
- d) ago-cannula dal 14 al 22 (3 per misura);
- e) siringhe ml 20, 10, 5, 2.5 (3 per misura) n. 2 siringhe mod. insulina;
- f) n. 1 spremisacca;
- g) n. 1 tourniquet per emostasi;
- h) n. 1 sistema scalda fluidi.
- i) Dotazioni infusionali
- l) DAE Portatile

7.2.7 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 1 serie di collari da estricazione;
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio;

- d) n. 3 cinture di sicurezza;
- e) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- f) n. 1 tavola spinale radiotrasparente ferma-capo sistema di contenzione (tiporagno);
- g) n. 1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n.1 tavola spinale pediatrica;
- h) n. 1 materasso a depressione pompa;
- i) n. 1 telo barella con almeno 6 maniglie.

7.2.8 Materiale per medicazione:

- a) guanti sterili (misure piccola, media, grande), n. 2 per misura;
- b) n. 3 confezioni garze sterili;) n. 2 teli sterili;
- d) n. 3 confezioni garze non sterili;
- e) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- f) n. 1 flacone disinfettante iodato;
- g) n. 4 rasoio per depilazione monouso;
- h) n. 6 medicazioni pronte n. 2 cerotti 2.5 cm. n. 2 cerotti 5 cm.;
- i) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- j) n. 2 flaconi soluzione fisiologica 500 ml.

7.2.9 Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;
- b) n. 2 padella e pappagallo monouso;
- c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
- e) n. 2 sacchetti rifiuti;
- f) n. 4 lenzuola;
- g) n. 2 coperte;
- h) n. 1 cuscino per barella;
- i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- j) n. 4 lubrificanti monodose;
- k) minifrigo per farmaci;
- l) termometro.

7.2.10 Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 teli sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte n. 1 cerotto 2.5 cm. n. 1 cerotto 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone auto espansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone auto espansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4(1 per misura);
- m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- n) n. 1 fonendoscopio;
- o) n. 1 sfigmomanometro;
- p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- r) n. 1 tourniquet per emostasi;

- s) n. 1 misuratore di glicemia;
- t) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- v) n. 2 sacchetti rifiuti;
- w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

7.5 DOTAZIONE DELL'AMBULANZA DI SOCCORSO AVANZATO

7.3.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) Radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento; l'insieme delle precedenti indicazioni comporta che i mezzi che svolgono emergenza territoriale devono possedere antenna radio UHF, antenna GPS ed antenna GSM esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;
- b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole di segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno di cui n. 1 nel vano sanitario;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousse da scasso;
- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;
- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- p) vetratura vano sanitario oscurabile;
- q) scheda intervento.

7.3.2 Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine;
- c) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- d) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- e) n. 6 mascherine FFP2/FFP3;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) n. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

7.3.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 prese vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml. prolunga raccordo;

- c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah ciascuna secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, almeno n. 1 presa 220 V, n. 1 presa per culla termica, n. 1 presa 220 V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220 V, minimo 1000 Watt secondo normativa europea con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 2 neon luce bianca;
- d) almeno n. 1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;
- e) impianto di climatizzazione e aereazione;
- f) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario, sui mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- g) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con relativo flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O₂ non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola, connettore ad alti flussi per C-PAP;
- h) n. 1 barella auto caricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- j) almeno n.1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
- k) n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto e pediatrico);
- l) n. 2 attacchi porta flebo antiurto e antioscillazione;
- m) almeno n. 1 posto seduta testa paziente a norma di legge, con relative cinture di sicurezza almeno n. 2 posti seduta, con relative cinture, a norma di legge, utilizzabili quando l'ambulanza non trasporta un secondo barellato.

7.3.4 Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 monitor con cavi a 3 e 12 derivazioni stampante; nelle aree dove è operativa la teletrasmissione ECG il monitor deve possedere il sistema per trasmettere i tracciati effettuati al sistema di ricezione adottato localmente;
- b) n. 1 defibrillatore operabile in modalità almeno manuale;
- c) n. 1 stimolatore cardiaco transcutaneo;
- d) in alternativa alle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c), monitor integrato con defibrillatore automatico/manuale - stimolatore;
- e) Materiale di consumo per ECG;
- f) n. 1 pompa siringa da infusione portatile;
- g) n. 1 saturimetro portatile o comunque integrato con il monitor;
- h) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile;
- i) n. 1 ventilatore polmonare portatile circuito esterno bombola O₂ da almeno n. 2 litri;
- j) n. 1 borsa scalda fluidi a temperatura controllata e/o vano scalda fluidi.

7.3.5 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:

- a) palloni auto espansibili per ventilazione adulti, pediatrico e neonatale (uno per tipo)c/reservoir;
- b) laringoscopio adulti pediatrico con n. 1 ricambio di batterie;
- c) n. 2 sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso adulti;
- d) n. 2 sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico;
- e) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- f) n. 2 maschere facciali con reservoir (2 per misura adulti e pediatriche);
- g) n. 1 maschera "Venturi" per ossigenoterapia adulti;
- h) n. 1 maschera "Venturi" per ossigenoterapia pediatrica;
- i) n.1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
- j) sistema ventilazione C PAP;
- k) n. 2 prolunghe O₂;
- l) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura);
- m) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
- n) tubi endotracheali da 2 ad 8.5 (1 per misura);
- o) mandrino guida tubo adulto pediatrico;
- p) n. 2 tubi corrugati "mount";
- q) n. 2 filtri antibatterici;

- r) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura);
- s) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol.

7.3.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 fonendoscopio;
- b) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- c) n. 4 tamponi per disinfezione;
- d) ago-cannule dal 14 al 22 (3 per misura);
- e) siringhe ml. 20, 10, 5, 2.5 (3 per misura) n. 2 siringhe mod. insulina;
- f) n. 1 spremi-sacca;
- g) n. 1 tourniquet per emostasi.
- h) Dotazioni Infusionali e sistema scalda fluidi

7.3.7 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 2 serie di collari da estricazione;
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella a traumatica a cucchiaio cinture di sicurezza;
- d) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- e) n. 1 tavola spinale radiotrasparente fermacapo sistema di contenzione (ragno);
- f) n. 1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n. 1 tavola spinale pediatrica;
- g) n. 1 materasso a depressione pompa;
- h) n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie.

7.3.8 Materiale per medicazione:

- a) guanti sterili (misure piccola, media, grande, XL), n. 2 per misura;
- b) n. 3 confezioni garze sterili;
- c) n. 2 teli sterili;
- d) n. 3 confezioni garze non sterili;
- e) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- f) n. 1 flacone disinfettante iodato;
- g) n. 4 rasoi per depilazione monouso;
- h) n. 6 medicazioni pronte n. 2 cerotti 2.5 cm. n. 2 cerotti 5 cm.;
- i) n. 2 rotoli bende per fasciatura autore traenti;
- j) n. 2 flaconi fisiologica.

7.3.9 Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;
- b) n. 1 padella e pappagallo monouso;
- c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
- e) n. 2 sacchetti graduati per raccolta liquidi organici;
- f) n. 2 sacchetti rifiuti;
- g) n. 4 lenzuola;
- h) n. 2 coperte;
- i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- j) n. 4 lubrificanti monodose;
- k) n. 2 sondini naso gastrici;
- l) cateteri vescicali n. 14/16/18 (n. 1 per misura);
- m) minifrigo per farmaci;
- n) termometro.

7.3.10 Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 teli sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte n. 1 cerotti 2.5 cm. n. 1 cerotti 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone auto espansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone auto espansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);
- m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- n) n. 1 fonendoscopio;
- o) n. 1 sfigmomanometro;
- p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- r) n. 1 tourniquet per emostasi;
- s) n. 1 misuratore di glicemia;
- t) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- v) n. 2 sacchetti rifiuti;
- w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).
- x) Kit Accesso intraosseo.

8.4 DOTAZIONE AUTOVEICOLI DI SOCCORSO AVANZATO CON PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO A BORDO (AUTOMEDICA)**8.4.1 Equipaggiamento mezzo:**

- a) Radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione; l'insieme delle precedenti indicazioni comporta che i mezzi devono possedere antenna radio UHF, antenna GPS ed antenna GSM esterna Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;
- b) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 1 estintore da almeno 2 kg approvato dal Ministero dell'Interno;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousses da scasso;
- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;
- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici a norma di legge;

p) schede intervento in vigore nella Regione + carta carbone o carta chimica.

8.4.2 Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine;
- c) n. 6 mascherine FFP3D;
- d) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- e) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) n. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

8.4.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano posteriore

- a) struttura del vano facilmente igienizzabile;
- b) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, n. 1 presa 220 V;
- c) esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n.1 neon luce bianca;
- d) impianto di climatizzazione.

8.4.4 Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 monitor con cavi a 3 e 12 derivazioni-h stampante; nelle aree dove è operativa la teletrasmissione ECG il monitor deve possedere il sistema per trasmettere i tracciati effettuati al sistema di ricezione adottato localmente;
- b) n. 1 defibrillatore-stimolatore operabile in modalità almeno manuale;
- c) in alternativa alle apparecchiature di cui alle lettere a) e b), monitor integrato con defibrillatore-stimolatore;
- d) materiale di consumo per ECG;
- e) n. 1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;
- f) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile;
- g) n. 1 ventilatore polmonare portatile circuito esterno bombola O2 da almeno n.2 litri;
- h) n. 1 sistema scalda fluidi;
- i) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol;
- j) sistema di ventilazione C-PAP.

8.4.5 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:

- a) n.1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
- b) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura).

8.4.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 tourniquet per emostasi.
- b) Dotazioni infusionali.

8.4.7 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 1 serie di collari da estricazione (tipo stifneck, neck-lock o similari);
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio cinture di sicurezza;
- d) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- e) n. 1 tavola spinale radiotrasparente ferma capo sistema di contenzione tipo(ragno);
- f) n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie.

8.4.8 Materiale vario:

- a) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- b) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
- c) n. 2 sacchetti rifiuti;
- d) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- e) minifrigo per farmaci;
- f) termometro.

8.4.9 Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 teli sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte n. 1 cerotti 2.5 cm. n.1 cerotti 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone auto espansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone auto espansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);
- m) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
- n) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- o) n. 1 fonendoscopio;
- p) n. 1 sfigmomanometro;
- q) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- r) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- s) n. 1 tourniquet per emostasi;
- t) n. 1 misuratore di glicemia;
- u) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- v) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- w) n. 2 sacchetti rifiuti;
- x) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).
- y) Kit Accesso intraosseo

9.5 DOTAZIONI DI BORDO CARATTERISTICHE ESSENZIALI NATANTE DA TRASPORTO SANITARIO**9.5.1 Dotazioni di bordo**

- a) Radio RT di bordo e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione (radio UHF/VHF, antenna GPS ed antenna GSM esterna), secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento;
- b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole di segnalazione;
- f) dotazioni di sicurezza necessarie previste dal codice della navigazione;
- g) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- h) n. 1 trousses da scasso;
- i) segni distintivi esterni a norma di legge;

- j) n.1 telo spegni fuoco;
- k) cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
- l) salvagente anulare con cima regolamentare;
- m) kit segnali di soccorso: 1 boetta fumogena + 2 fuochi a mano a luce rossa;
- n) fanali di navigazione regolamentari;
- o) faro di profondità orientabile;
- p) faro illuminazione ponte;
- q) apparecchi di segnalazione sonora (fischietto) o dispositivo sonoro portatile (tromba);
- r) pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- s) estintori;
- t) apparato satellitare GPS plotter cartografico;
- u) ecoscandaglio;
- v) porta-bombole fisso per ossigeno;

9.5.2 Documentazione

- a) licenza di navigazione;
- b) dichiarazione di potenza;
- c) polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni verso terzi;
- d) certificato di sicurezza;
- e) certificato limitato RTF;
- f) licenza di esercizio RTF.

9.5.3 Certificazioni

Dichiarazione e collaudi per:

- barella e relativo gancio;
- impianto gas a bordo mezzo;
- impianto elettrico a bordo mezzo;
- sedia con ruote.

9.5.4 Caratteristiche e dotazioni dello spazio sanitario a bordo.

- a) sistema di fissaggio a bordo della barella con guide e fasce;
- b) vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglioni di sicurezza (tienibene), sedute necessarie per il trasporto; degli operatori sanitari e del paziente;
- c) copertura impermeabile dell'area destinata al trasporto del paziente ed equipe sanitaria.

9.5.5 Materiale assistenza

- a) Respiratoria ZAINO 1
- b) Cardiaca: ZAINO 2
- c) Medicazione: ZAINO 3
- d) Pediatrico ZAINO 4
- e) Sistema di monitoraggio dei principali parametri vitali

Tutti gli zaini devono essere dotati di una specifica checklist e soggetti a controllo preventivo da parte degli operatori in servizio.

9.5.6 Personale di bordo

Il personale volontario utilizzato per l'espletamento del servizio deve essere in possesso di patente nautica (solo per il comandante), gli altri operatori devono essere in possesso di esperienza di navigazione, anche notturna con certificato di autoprotezione in acqua o caduta accidentale da mezzo nautico e almeno uno degli operatori in possesso del brevetto di bagnino di salvataggio.

Inoltre, almeno uno dei membri dell'equipaggio deve essere un soccorritore sanitario certificato.

9.5.7 Operatività del servizio

Il servizio nel Lago Trasimeno è attivo nel periodo estivo da metà giugno a metà settembre, tutti i giorni festivi (8:00-20:00); il personale è comunque reperibile su chiamata, anche nel periodo invernale.

Per quanto riguarda altri specchi d'acqua o corsi fluviali, ove sia possibile navigare, organizzare eventi sportivi o altre attività, il recupero è effettuato dalle autorità competenti in collaborazione con la centrale 118 la quale dispone l'intervento a riva del mezzo di soccorso più idoneo.

9.5.8 Dislocazione delle postazioni del natante da trasporto/soccorso Lago Trasimeno.

I punti di approdo per coordinare se necessario una staffetta con mezzi terrestri e/o elisoccorso sono Castiglione del Lago e/o Tuoro sul Trasimeno.

ALLEGATO B

Requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale dei vettori titolari di autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario.

1.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Il soggetto ha definito ed esplicitato l'articolazione organizzativa (organigramma e diagramma funzionale)

2. Il soggetto ha individuato con atto formale un responsabile di tutte le articolazioni organizzative:

Responsabile del parco tecnologico

Responsabile della formazione

Responsabile del sistema informativo

3. Il soggetto ha definito le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza in caso di urgenze o eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici)

1.2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

4. Il soggetto ha definito la dotazione organica di personale (dipendente e volontario) in termini numerici equivalenti a tempo pieno per ciascuna professione o qualifica professionale, esplicitando le funzioni attribuite, in rapporto alle tipologie di attività, secondo criteri specificati dalle normative

5. Tutti i ruoli sono ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente

6. È predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del/i responsabile/i

7. Tutto il personale ha seguito il percorso formativo previsto dalla vigente normativa, ivi compresa quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

In particolare i soccorritori addetti al servizio di Emergenza Urgenza 118 (infermieri e medici) devono possedere certificazioni ALS (Advanced Life Support) e PTC Avanzato (Pre hospital Trauma Care Advanced).

1.3 GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE

8. Sono previste specifiche procedure di programmazione degli acquisti di beni e servizi che devono tenere conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento del servizio

9. Esiste un piano di ammodernamento delle attrezzature con riferimento alla definizione di specifiche tecniche, criteri di scelta, bisogno formativi correlati, analisi dei costi/benefici, semplicità di utilizzo

10. Il soggetto ha adottato un inventario delle apparecchiature in dotazione aggiornato almeno annualmente che prevede modalità di identificazione compreso il fuori uso

11. Il soggetto ha previsto la modalità di conservazione della documentazione tecnica relativa a ciascuna attrezzatura, fornita al momento dell'acquisto a corredo della stessa

12. Esiste un piano formalizzato per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e di tutte le apparecchiature e presidi in dotazione. Tale piano è reso noto ai diversi livelli operativi

13. Il soggetto ha previsto la modalità di conservazione della documentazione delle ispezioni, collaudi e della manutenzione ordinaria e straordinaria

14. Il soggetto ha provveduto a garantire l'uso sicuro delle apparecchiature attraverso controlli giornalieri

15. Il soggetto provvede al controllo e reintegro dei presidi, attraverso la compilazione di check list dopo ogni utilizzo e provvede alla corretta conservazione delle stesse

16. Il soggetto ha formalizzato protocolli/procedure dedicate alla sanificazione del mezzo di trasporto sia per paziente Covid e non-Covid (e per ogni altra tipologia infettiva), dandone evidenza tramite check-list correttamente conservate dopo ogni utilizzo

1.4 CONFORMITA' NORMATIVA VIGENTE, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA', SISTEMA INFORMATIVO, COMUNICAZIONE

17. È disponibile la documentazione che attesti l'avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni da parte delle autorità competenti e per i soggetti che effettuano il servizio di Emergenza Urgenza 118 è disponibile la planimetria generale della struttura

18. Vengono periodicamente formalizzate proposte interne di miglioramento della qualità e monitorate le modifiche apportate sull'organizzazione derivanti dall'analisi dei risultati, ivi compresa la qualità percepita dagli utenti (se coerente con la tipologia di servizio erogata)

19. Il soggetto ha adottato un documento in cui sono individuati i bisogni informativi dell'organizzazione, le modalità di raccolta, la diffusione e l'utilizzo delle informazioni, la valutazione dei dati

20. Il soggetto deve rendere disponibile (esempio sito web) le modalità con cui assicura l'informazione all'utenza sui servizi offerti e l'elenco delle sedi operative con relativi recapiti telefonici

21. Se obbligatoria in base alla normativa vigente, le informazioni di cui al punto precedente sono formalizzate in una Carta dei Servizi; in tal caso essa contiene pure diritti e doveri dell'utente

22. Tutti i reclami pervenuti in forma non anonima ricevono entro sessanta giorni una risposta scritta

1.5 LA GARANZIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO

23. Il soggetto garantisce la disponibilità dei mezzi di trasporto previsti dalla normativa regionale in relazione ai servizi assegnati

24. Il soggetto garantisce un numero adeguato di operatori in relazione alla tipologia di servizi di trasporto assegnati

25. Il soggetto garantisce l'operatività su un ambito territoriale almeno zonale.